


## REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

**PARTE SECONDA**Genova - Via Fieschi 15

---

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

---

**PARTE SECONDA**

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

---

**SOMMARIO****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 513****L.R. N. 10/2004 art. 7: Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.) - Provincia di Savona. Sostituzione membro.****pag. 2389****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 516****DOCUP OB2 (2000-2006) Sottomisura 3.3 A "Infrastrutture**

- Turistiche” - Comunita’ Montana Pollupice SV- Rideterminazione termine presentazione atti riferiti al progetto definitivo art. 10 bando.** pag. 2389
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 520**
- Approvazione del documento “Registro infortuni: tenuta, attività di vigilanza e problematiche connesse”.** pag. 2390
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 521**
- Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti Locali per l’attuazione di programmi di prevenzione del randagismo e per il contenimento dei piccioni (Colomba livia) - revoca della D.G.R 155/2002.** pag. 2395
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 524**
- Variazioni per euro 19.067,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006 n. 3 fondi per le borse di studio - anno 2005 - l. 62/2000 (14° provvedimento).** pag. 2399
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 525**
- Variazioni per euro 2.779.654,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006 n. 3 fondi per prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici - d.p.c.m. 19/1/2006 (15° provvedimento).** pag. 2401
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.05.2006 N. 538**
- Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato. Rinnovo. Nomina di quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e di un rappresentante degli enti locali.** pag. 2402
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.06.2006 N. 545**
- Approvazione requisiti di autorizzazione, di accreditamento e di attribuzione dei livelli tariffari per gli stabilimenti termali.** pag. 2403
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.06.2006 N. 549**
- Agenzia Liguria Lavoro. Nomina Revisore dei conti.** pag. 2424
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.06.2006 N. 550**
- Istituto Regionale per la Floricoltura. Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti.** pag. 2425

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.06.2006 N. 553**

**ERSU - Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti.** pag. 2425

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
01.06.2006 N. 30**

**Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto. Nomina del rappresentante della Provincia di Genova e del rappresentante della Regione Liguria.** pag. 2426

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO  
29.05.2006 N. 191**

**Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 235.000,00 (4° provvedimento).** pag. 2426

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO  
30.05.2006 N. 193**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 34.500,00 (36° provvedimento).** pag. 2428

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO  
05.06.2006 N. 195**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 4.800,00 (37° provvedimento).** pag. 2431

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA  
07.06.2006 N. 202**

**Comune di Campomorone (GE) - Approvazione di variante all'art. 26, 2° comma, del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.** pag. 2431

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA  
07.06.2006 N. 203**

**Comune di Borghetto Vara (SP) - Approvazione di variante al Regolamento Edilizio concernente la composizione della**

**Commissione Edilizia Integrata conseguente alla soppressione della Commissione Edilizia.** pag. 2432

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA  
07.06.2006 N. 204**

**Comune di Casanova Lerrone (SV) - Approvazione di variante all'art. 9 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia con l'introduzione dell'art. 32 bis per la disciplina degli impianti aeraulici.** pag. 2432

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA  
07.06.2006 N. 205**

**Comune di Arnasco (SV) - Approvazione di variante al Regolamento Edilizio per l'introduzione dell'art. 41 octies concernente gli "Impianti aeraulici".** pag. 2433

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA  
07.06.2006 N. 206**

**Comune di Sarzana (SP) - Approvazione della variante all'art. 1 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.** pag. 2433

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE  
26.05.2006 N. 1240**

**Preso d'atto variazione ragione sociale Findelen s.n.c. di Tonegutti Nicolò & C. in Findelen s.r.l. e nulla-osta trasferimento titolarità autorizzazione.- Cava di puddinga denominata "Rocca Croaire" in Comune di Castellaro (Imperia).** pag. 2434

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO  
AMBIENTALE 30.05.2006 N. 1308**

**Procedura screening. Variante centro compostaggio loc. Ciappà Montoggio. Proponente Comune di Montoggio. No VIA con prescrizioni.** pag. 2435

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE  
AGRICOLE 01.06.2006 N. 1310**

**L.R. n. 22/04 - articolo 6: riconoscimento dei soggetti terzi intermediari.** pag. 2436

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI 29.05.2006 N. 1314**

**Iscrizione all'Albo generale dei Direttori degli Enti strumentali della  
Regione Liguria.** pag. 2439

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE  
07.06.2006 N. 1338**

**Restituzione deposito cauzionale riferito al mappale n° 31 del foglio  
7 del N.C.T. del Comune di Triora, facente parte dell'ex cava di ardesia  
denominata "Rio Barbone" in Comune di Triora (Imperia).- Ditta  
Italardesia s.r.l..** pag. 2439

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE  
06.06.2006 N. 1375**

**Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di  
calcere denominata "Pennavaire" in Comune di Castelbianco  
(Savona), della Ditta Cava Castelbianco s.r.l., con sede in  
Castelbianco (Savona) - frazione Ciana, Via Pennavaire.** pag. 2440

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 31.03.2006 N. 2022**

**CI03615 - Concessione idraulica per copertura del Rio Senza Nome  
(affluente destro del Torrente Sturla), ad uso posteggio privato, in  
località Via Posalunga di Borgoratti, nel Comune di Genova.  
Richiedente: Capecchi Augusto.** pag. 2441

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 31.03.2006 N. 2025**

**CI03753 - Concessione idraulica per attraversamento del Rio  
Razzara, Torrente Varenna, con tubazione per acque di scarico  
DN16' e DN24'. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.** pag. 2442

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 03.04.2006 N. 2060**

**CI06215 - Concessione idraulica per 143 m di rete nera DN 315 in  
variante dell'esistente collettore fognario di Mele, in località Crovi di**

**Voltri, nel Comune di Genova, in sponda sinistra del Torrente Leiro.  
Richiedente: Comune di Mele. pag. 2442**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 07.04.2006 N. 2201**

**CI05762 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio  
Fontanini con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata  
al ponte della S.P. 226 (lato monte), in località Besolagno, nel  
Comune di Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.r.l. pag. 2443**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 07.04.2006 N. 2202**

**CI05758 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio  
Traversa con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata  
al ponte della S.P. 35 (lato monte), in località Borgo Fornari, nel  
Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.r.l. pag. 2444**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 07.04.2006 N. 2203**

**Oggetto: CI06270 – Concessione idraulica per attraversamento del  
Torrente Trasta con sostegno tubazione nera, in località Via Fontana  
di Trasta, nel Comune di Genova. Richiedente: Condominio Via Trasta  
Civ. 14 e Condominio Via Fontana di Trasta Civv. 14 e 16. pag. 2444**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 07.04.2006 N. 2204**

**CI06286 – Concessione idraulica per tratto di condotta fognaria sul  
Rio Senza Nome, aggraffato a muro d'argine della lunghezza complessiva di circa ml. 65 in località Srea, nel Comune di Zoagli.  
Richiedente: Immobiliare S. Medardo. pag. 2445**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL  
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA 07.04.2006 N. 2205**

**CI01590 – Concessione idraulica per attraversamento in subalveo del  
Rio Campocian con oleodotto DN26' Genova – Ferrera (1° tronco**

**Dep. Fondegga-P.sso Bocchetta), in località Sareto, nel Comune di Ceranesi. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.** pag. 2446

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 18.04.2006 N. 2355**

**CI05765 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Santo Stefano con tubazione DN8' convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (lato monte), nel Comune di Casella. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.r.l.** pag. 2446

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 18.04.2006 N. 2356**

**CI05783 – Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Scrivia con tubazione DN8'convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226, in località Stabbio, nei comuni di Casella e Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.p.A.** pag. 2447

**PROVINCIA DI IMPERIA**

**Ditte: Consorzio Irriguo Agricolo Trucco; Costantino Gianfranco; Cotta Simona; Bongiovanni Angela. Domande per concessione derivazione acqua.** pag. 2447

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 07.06.2006 N. 83**

**Comune di Alassio - Variante Integrale al Piano Regolatore Generale con attribuzione ed effetti di Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Aggiornamenti approvati contestualmente al Programma Attuativo 2002-2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/04/2004 rettificata con deliberazioni consiliari n. 47 del 18/08/2004 e n. 13 del 22/03/2005.** pag. 2448

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 29.05.2006 N. 3251**

**Rinnovo licenza annuale per attingimento acqua ad uso irriguo, per due ore al giorno, da un rio senza nome affluente del torrente Lavanestro in località Pian Gombà del Comune di Savona. Concessionario: Mura Raffaele. Fascic. 21/03.** pag. 2450

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 29.05.2006 N. 3266**

**Richiedente: Facchin Gru s.r.l.. Domanda intesa ad ottenere la concessione per realizzazione ponte stradale con contestuale sistemazione e messa in sicurezza dell'alveo del torrente Scarincio in località Canun in Comune di Giustenice. Pratica n. 202/2005 - 013.003.001 - Id 0500161.**

pag. 2450

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 30.05.2006 N. 3278**

**Richiedente: Sigg. Terrizzano Giovanni Battista, Terrizzano Luisa e Terrizzano Francesca. Corso d'acqua torrente Teiro - Località Comin - Frazione Pero - Comune di Varazze. Richiesta di concessione in sanatoria per la realizzazione di attraversamento con tubazione in polietilene da l'ancorata al ponte esistente. Concessionari: Sigg. Terrizzano Giovanni Battista, Terrizzano Luisa e Terrizzano Francesca.**

pag. 2451

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 30.05.2006 N. 3289**

**Concessione in sanatoria per derivare dal torrente Arroscia e dal rio Paraone una quantità d'acqua complessiva di moduli 1,50 (I/sec. 150) ad uso forza motrice e Mod 0,0922 (I/sec. 9,22) ad uso irriguo nei Comuni di Ortovero ed Onzo. Pratica n. 36/05 - Identificativo: I0500116. Richiedente: Consorzio Irriguo Paraone Arroscia.**

pag. 2452

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 31.05.2006 N. 235**

**Pratica: 4616 corso d'acqua: torrente Cappelletto. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla posa in opera di una condotta gas metano a media pressione in attraversamento al fosso Cappelletto, da Via Valdellora a Via Antoniana, nel Comune della Spezia. Ditta: Acam Gas S.p.A..**

pag. 2452

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.06.2006 N. 243**

**Pratica n. 5014 corso d'acqua: torrente Isolone. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per mantenere in sanatoria un attraversamento**



**del torrente Isolone con tubazione idrica, nel Comune di Sarzana.**

**Ditta: Pellistri Luciana e Duranti Dullio.**

**pag. 2453**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**Ditta: Consorzio Chiazzi: Domanda per concessione derivazione  
acqua.**

**pag. 2453**

**A.O. OSPEDALE SANTA CORONA - PIETRA LIGURE**

**Bilancio di esercizio per l'anno 2004.**

**pag. 2454**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****26.05.2006****N. 513**

**L.R. N. 10/2004 art. 7: Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.) - Provincia di Savona. Sostituzione membro.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- \* di nominare, per quanto esposto in premessa, il sig. Mario Di Murro – designato dall'A.N.C.I. - membro nella C.R.E.R. per quanto concerne l'ambito territoriale della Provincia di Savona in qualità di rappresentante della suddetta associazione, in sostituzione del dr. Vito Cafueri;
- \* di pubblicare per estratto, il presente provvedimento sul BURL.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****26.05.2006****N. 516**

**DOCUP OB2 (2000-2006) Sottomisura 3.3 A "Infrastrutture Turistiche" - Comunità Montana Pollupice SV- Rideterminazione termine presentazione atti riferiti al progetto definitivo art.10 bando.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa riportate:

- di prorogare al 10/06/2006 il termine per la presentazione della documentazione relativa ai progetti definitivi, nonché dei contratti di appalto e del calcolo dell'eventuale redditività dell'intervento, da parte della Comunità Montana Pollupice SV, soggetto ricompreso nel "Programma di Intervento Regionale", al quale è stato assegnato per intero il contributo spettante, ai sensi delle disposizioni di attuazione della Sottomisura 3.3 A) "Infrastrutture turistiche" del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006), fermo restando che qualora il soggetto beneficiario concluda l'iter anticipatamente rispetto alla data come sopra stabilita, potrà comunque trasmettere la documentazione necessaria alla concessione del contributo, al fine di consentire una più rapida attuazione del Programma;
- di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  - a) pubblicazione di informativa sul sito Internet della Regione Liguria;
  - b) pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****26.05.2006****N. 520**

**Approvazione del documento “Registro infortuni: tenuta, attività di vigilanza e problematiche connesse”.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il DPR 27/04/1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” – art. 403 – Registro infortuni;

Visto il DM 12/09/1958 “Istituzione del registro degli infortuni”;

Visto il DM 10 agosto 1984 con il quale, in alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con DM 12/09/1958, le aziende possono adottare una procedura di registrazione automatizzata stabilita dal DM. medesimo;

Considerato che in merito alla tenuta del registro infortuni vengono tuttora segnalate numerose problematiche applicative relative ad alcuni aspetti quali la vidimazione, gli aspetti sanzionatori, le possibili deroghe rispetto al luogo di tenuta, ecc.;

Preso atto delle oggettive difficoltà applicative ed interpretative della normativa, il Servizio Prevenzione ha ritenuto necessario, in collaborazione con il Gruppo di lavoro regionale “vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro”, istituito con DGR 548 del 22/03/1999 e composto dai Responsabili degli Enti preposti alla vigilanza in materia (Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro e delle U.O. PSAL delle ASL liguri), procedere ad un esame complessivo della legislazione in materia;

Visto che il Gruppo di lavoro sopra indicato, a seguito di un puntuale esame della normativa e sulla base delle esperienze maturate, ha elaborato il documento “Registro Infortuni: tenuta, attività di vigilanza e problematiche connesse”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che la finalità del documento è quella di porre a disposizione di tutti i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa innanzi citata uno strumento che fornisca indicazioni applicabili in concreto per gestire al meglio i complessi adempimenti che la normativa impone;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Claudio Montaldo;

**DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il documento “Registro Infortuni: tenuta, attività di vigilanza e problematiche connesse”, allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
- di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**IL SEGRETARIO**  
Mario Martinero

(segue allegato)

## REGISTRO INFORTUNI - FONTI NORMATIVE

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

ART. 403 - Registro Infortuni - Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393 (sostituito dall'art. 26 del D.LGS. 626/94 "Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro"), devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di lavoro.

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - DM 12/09/1958: "Istituzione del registro degli infortuni"

Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art.403 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett.A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett.B).

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - D.M. 10 agosto 1984

Art. 1 - In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati C e D.

Art. 2 - Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato B del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati C ed E.

L'autorizzazione all'accertamento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"

All'art. 4 è previsto, tra gli obblighi del datore del lavoro, la tenuta del registro degli infortuni di cui al DPR 547/55.

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994 n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"

Art. 26 (sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro - sanzioni penali) punto 4)

## CIRCOLARI MINISTERIALI

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - Circolare 3 febbraio 1959, n. 537 "Art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Registro infortuni - Quesiti"

Tenuta del Registro sul luogo di lavoro

Secondo il disposto dell'art. 403 del D.P.R 27 aprile 1955 n.547, il Registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro.

Nessun dubbio può sorgere in merito all'applicazione della norma per le aziende con sedi stabili, costituite da un unico complesso obiettivo raggruppato e con propri uffici amministrativi. L'osservanza letterale della norma può invece presentare alcuni dubbi nelle attività che non sono così caratterizzate e fra le quali sono da citare:

- i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto in genere;
- le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione dei combustibili dei carburanti, ecc.);
- le aziende del credito e delle assicurazioni.

Per attività di tal genere oltre alla materiale difficoltà della tenuta del Registro in ogni singolo posto di lavoro, nello stretto senso letterale, si pone la necessità di evitare un eccessivo frazionamento delle registrazioni che toglierebbe alle stesse ogni pratico valore in dipendenza del limitato campo di osservazione.

Pertanto, quando si tratti di lavori di breve durata, caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi dove operano pochi lavoratori e sprovviste di **adeguata attrezzatura amministrativa**, situazioni queste che frequentemente ricorrono nelle attività sopra citate, la norma dell'art. 403 va intesa nel senso che il Registro degli infortuni deve essere tenuto nella sede della direzione della impresa, tenendo comunque presente che la validità del Registro non deve andare oltre l'ambito provinciale nel quale ogni Ispettorato è chiamato alla vidimazione ed al controllo di detto documento.

Può costituire eccezione a questa ultima norma il caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le imprese stradali i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi del genere nei quali il Registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo espletamento dei lavori.

In base ai suddetti criteri generali gli Ispettorati del lavoro valuteranno i criteri di applicazione della norma dell'art. 403, adeguandola alle concrete esigenze che, caso per caso, potranno presentarsi.

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - Circolare 5 marzo 1997, n. 28 "Direttive applicative del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni"

Tenuta del registro infortuni

L'art. 4 comma 5 lett. o) prevede per il datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni "nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro". Il decreto del Ministro del Lavoro del 5 dicembre 1996 ha modificato unicamente la nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale 12 settembre 1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) è finalizzato unicamente alla raccolta di dati statistici utili a fini prevenzionistici.

La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti dell'art. 403 del D.P.R. n. 547/1955.

In relazione a quanto sopra conservano la loro validità le motivazioni della circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 che, in riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.

In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di **attività di breve durata**, caratterizzata da mobilità o svolta in sedi **con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa**, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

La verifica concreta di tale situazione è ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - Circolare 30 maggio 1997, n. 73 "Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/1966 e del decreto legislativo n. 626/1994"

Registro infortuni

Con circolare n. 28/1997 è stato chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 626/1994 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva validità in riferimento alle modalità di tenuta del Registro infortuni. Pertanto rimane valido, come già affermato in detta circolare, che "nel caso particolare di imprese che inviano **lavoratori fuori provincia** per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi del genere, il Registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge **il temporaneo espletamento dei lavori**".

## **Registro Infortuni: tenuta, attività di vigilanza e problematiche connesse**

### **Premesse**

Il registro infortuni è uno strumento utile soprattutto per il datore di lavoro che, attraverso l'analisi dell'andamento del fenomeno infortunistico e delle tipologie di eventi nell'ambito della valutazione dei rischi, conosce meglio il proprio luogo di lavoro, compresi i rischi infortunistici presenti; è strumento ad uso dell'organo di controllo che, attraverso l'esame del registro, può meglio valutare il fenomeno all'interno della singola azienda.

Sulla base di questa considerazione il registro deve essere il più possibile rappresentativo dell'azienda nel suo complesso anche in presenza di sue articolazioni.

Va quindi favorita al massimo la tenuta di un registro non per singolo luogo di lavoro, ma per impresa.

Il criterio base deve essere quello della presenza di personale e strutture in grado di "tenere" il registro, in altri termini di gestire al meglio le informazioni sugli eventi infortunistici dell'impresa.

Questo criterio deve essere applicato a tutte le situazioni, con evidente particolare attenzione ai cantieri mobili e temporanei ed alle attività espletate in luoghi diversi dalla sede primaria.

In tale contesto assume una importanza relativa la durata del lavoro, se non messa in relazione alla finalità prioritaria del registro e quindi alla capacità della struttura di gestire e mettere a disposizione di tutti i soggetti (organo di vigilanza, ovviamente, ma anche e soprattutto: RLS e lavoratori, dirigenti e preposti,...) le informazioni utili.

Da parte dell'organo di vigilanza si devono privilegiare questi aspetti piuttosto che l'ottemperanza formale alla legge: è quindi necessario verificare la effettiva gestione delle informazioni sugli eventi (infortuni) piuttosto che la reperibilità del registro in loco.

Occorre infine ricordare il D.M. 10 agosto 1984 che stabilisce, in alternativa al precedente modello cartaceo, un nuovo modello di registro infortuni che consente alle aziende di avvalersi di sistemi informativi automatizzati di rilevazione, registrazione ed elaborazione dei dati ed al conseguente accentramento delle registrazioni medesime, fatta salva la presenza sul luogo di lavoro di idonea documentazione (copia autorizzazione ministeriale) ove non ricorrano deroghe alla tenuta del registro sul luogo medesimo, indicate nel seguito.

Sulla base delle citate fonti normative e delle premesse che precedono, il gruppo di Lavoro – costituito a seguito dell'incontro del 17.3.2005 fra i responsabili delle DPL, della Direzione Regionale del Lavoro e del Dipartimento Salute della Regione Liguria – ritiene che si possa concordare quanto segue:

### **• Per le Aree di competenza in materia degli infortuni sul lavoro**

Si conferma come riferimento normativo il contenuto del D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412 "Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro"

1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro, sono:
  - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

- a) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
  2. La vigilanza su cui al comma 1 è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.
- **Per la tenuta del registro infortuni possibili deroghe rispetto al luogo della tenuta, adeguata struttura amministrativa organizzativa**

Premesse:

- Nel caso in cui l'impresa operi in ambito provinciale diverso da quello della sede legale si conferma l'obbligo di tenere **un registro infortuni in ogni ambito provinciale** dove svolge attività lavorativa.
- Il registro deve essere tenuto (compilato e aggiornato) in tutti i luoghi di lavoro dove vi sia personale con funzioni amministrative in grado di gestirlo.

Sulla base delle premesse:

1. Le imprese che svolgono attività a carattere permanente presso uno o più luoghi di lavoro diversi da quello in cui è collocata la sede legale dell'impresa (es. agenzie, cinema, imprese di pulizia, mense, ecc.) istituiscono **un unico** Registro Infortuni relativo alla sede legale presso l'Az. USL competente sulla sede stessa, quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
    - a) le sedi periferiche si trovino nello stesso ambito provinciale della sede legale
    - b) le sedi periferiche non siano dotate di sufficiente autonomia organizzativa e di adeguati supporti amministrativi (es. gestione autonoma delle presenze)
  2. Le imprese che svolgono attività temporanee e mobili (quali cantieri edili, stradali e di installazione di impianti) fuori della propria sede legale ma nello stesso ambito provinciale, istituiscono un unico Registro infortuni relativo alla sede legale presso la Az. USL competente sulla sede stessa.
  3. Casi particolari sono rappresentati da imprese che inviano personale fuori provincia per un limitato periodo di tempo e/o per attività non continuativa (es.: montaggio di gru, consulenza tecnica, ecc.) oppure imprese stradali i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe ed altri casi analoghi: **il Registro potrà essere tenuto nella sede dell'azienda** ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo espletamento dei lavori.
- **Riguardo la variazione dati**

- a. La mera variazione di dati anagrafici: denominazione aziendale, sede ecc. può essere effettuata dalla competente Az. USL sul registro precedentemente in uso senza la necessità di vidimare un nuovo registro.
- b. Nei casi di cui al punto precedente è obbligo del datore di lavoro provvedere alla richiesta di aggiornamento dei dati presso l'Az. USL di competenza.

### **Lavoro interinale**

Problema a parte è rappresentato dal lavoro interinale, in questo caso vanno considerati due diversi aspetti relativi all'informazione sul fenomeno infortunistico: è utile conoscere l'andamento del fenomeno rispetto all'agenzia fornitrice, ma anche l'andamento del fenomeno nell'azienda utilizzatrice.

Per questo motivo il registro dovrà essere tenuto dall'agenzia che gestisce i lavoratori interinali (datore di lavoro), con l'indicazione dell'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio integrato con l'indicazione del reparto o della lavorazione svolta al momento dell'evento; la documentazione relativa a questi eventi dovrà comunque essere conservata anche dall'azienda utilizzatrice allegata al proprio registro.

### **Sanzioni**

Si conferma organo competente ad elevare la sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente l'Azienda ASL e, limitatamente agli ambiti di competenza definiti dal DPCM 412/97, anche la Direzione Provinciale del Lavoro.

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**26.05.2006**

**N. 521**

**Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'attuazione di programmi di prevenzione del randagismo e per il contenimento dei piccioni (Colomba livia) - revoca della D.G.R 155/2002.**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che l'articolo 17 comma 4 della L.R. 22/3/2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che la Regione con atto amministrativo stabilisca i criteri per la concessione dei contributi - agli Enti Locali - per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà, ed altri interventi sanitari come il contenimento dei piccioni (Colomba livia) nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

ATTESO che secondo quanto stabilito dalla L.R. 23/00, la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. 155 del 20/2/2002 "Criteri per la concessione di contributi agli enti locali per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione ed altri, all'avifauna nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande"

TENUTO CONTO che gli Enti Locali singoli o associati o le Associazioni ed Enti di protezione animale per il tramite degli Enti Locali possono presentare alla Regione programmi mirati comprendenti:

- un piano articolato per il contenimento del randagismo sul proprio territorio;
- la sterilizzazione di cani e gatti;
- un piano comprendente campagne di informazione ed educazione finalizzate a stimolare un comportamento rispettoso del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
- un piano comprendente l'attuazione di corsi di formazione ed educazione finalizzati a stimolare un comportamento corretto e rispettoso del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
- un progetto comprendente l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà;
- un piano per programmi mirati che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dei piccioni (Colomba livia), le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento attraverso adeguati interventi di sterilizzazione chimica, comprendente anche la valutazione dell'impatto ambientale ;

CONSIDERATO che tali piani possono essere finanziati attraverso l'erogazione di appositi contributi



regionali, che trovano copertura finanziaria sui capitoli del bilancio regionale 4819-4820-4821 in materia di randagismo;

TENUTO CONTO che nel corso degli ultimi anni sono maturate le seguenti esigenze:

- la necessità da parte dei Comuni di una proroga dei termini per la presentazione delle domande alla Regione Liguria per la concessione dei contributi di cui sopra;
- la necessità da parte delle AA.SS.LL. di disporre di strumenti operativi per la valutazione dell'efficacia dei programmi predisposti dai Comuni;

CONSIDERATA, per quanto sopra, l'esigenza di revocare la D.G.R. 155 del 20/2/2002 "Criteri per la concessione di contributi agli enti locali per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione ed altri, all'avifauna nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande" aggiornandone i contenuti alla luce delle esperienze maturate nel corso degli ultimi anni;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere all'indicazione di nuovi criteri, secondo quanto riportato nell'allegato parte integrante e necessaria del presente provvedimento, per la concessione dei contributi nonché di nuove modalità e termini per la presentazione delle domande attinenti - in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 17, L.R. 23/2000;

VISTA la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la L.R. 23/00 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2001 n.5 "Attuazione della legge 14 agosto 1991, n.281";

PER TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo,

#### DELIBERA

Di revocare, per le motivazioni richiamate in premessa, la D.G.R. 155 del 20/2/2002 "Criteri per la concessione di contributi agli enti locali per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione ed altri, all'avifauna nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande";

Di approvare i nuovi criteri - di cui nell'allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento - per la concessione dei contributi da concedersi agli Enti Locali per l'attuazione di programmi mirati comprendenti :

- un piano articolato per il contenimento del randagismo sul proprio territorio;
- la sterilizzazione di cani e gatti;
- un piano comprendente campagne di informazione ed educazione finalizzate a stimolare un comportamento rispettoso del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
- un piano comprendente l'attuazione di corsi di formazione ed educazione finalizzati a stimolare un comportamento corretto e rispettoso del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
- un progetto comprendente l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà;
- un piano per programmi mirati che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dei piccioni (Colomba livia), le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento attraverso adeguati interventi di sterilizzazione chimica, comprendente anche la valutazione dell'impatto ambientale ;

Di dare atto che le domande per la concessione dei contributi devono pervenire alla Regione Liguria

entro il 30 luglio di ciascun anno.

La presente deliberazione viene integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

(segue allegato)

### CRITERI DI SCELTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Contribuzione per un solo intervento nell'arco dell'anno solare da assegnare ed erogare all'Ente Locale richiedente, secondo i seguenti criteri:

- 1 la dimensione del fenomeno oggetto del programma mirato;
- 2 valutazione complessiva delle scelte effettuate dall'Ente Locale riguardanti il benessere degli animali ed il contenimento del fenomeno del randagismo comprese anche campagne di:
  - adozione, informazione, sensibilizzazione e corsi di educazione e formazione sull'argomento.
- 3 Investimenti da parte del Comune stesso di risorse finanziarie sul programma presentato alla Regione con piano finanziario della disponibilità delle risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi per i quali viene richiesto il contributo e/o riguardanti il benessere degli animali e/o il contenimento del fenomeno del randagismo comprese anche campagne di affidamento, adozione, informazione, sensibilizzazione e corsi di educazione e formazione sull'argomento.

#### CRITERI inerenti l'ammissibilità:

1. Presentazione del programma da parte degli Enti Locali singoli o associati o da parte delle Associazioni ed Enti di protezione animale per il tramite degli Enti Locali;
2. Deliberazione o Determinazione dell'Ente Locale preposto all'approvazione del programma.
3. Parere sul programma mirato presentato dall'Ente Locale da parte dell'U.O. Sanità Animale della A.S.L competente per territorio che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere integrazioni;
4. Parere favorevole preventivo dell'Osservatorio Permanente per lo Studio ed il Controllo delle popolazioni animali;

#### CRITERI VALUTATIVI RIFERITI ALLA STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE LIBERE

I programmi mirati di contenimento demografico dei felini appartenenti alle colonie libere dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla L.R. 23/2000, dovranno quindi:

- individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini presenti sul territorio al fine di conoscere la consistenza (censimento) e la dislocazione (mappatura);
- attribuire nei programmi mirati di sterilizzazione idonei criteri di priorità degli interventi valutati in base a:
  1. ubicazione della colonia privilegiando quelle allocate in aree prossimali a siti necessitanti di particolari tutele igienico-sanitarie o quelle situate in zone che possono rappresentare un pericolo per gli stessi animali;
  2. consistenza della colonia;
  3. problematiche igienico sanitarie indotte dalla colonia, lamentate dalla cittadinanza e verificate dagli organismi a ciò preposti;
- destinare l'impiego delle risorse, umane ed economiche, alle colonie feline riconosciute, in applicazione dei precedenti criteri valutativi, maggiormente necessitanti di intervento e possibilmen-

te giungere al completamento degli interventi nelle stesse prima di estenderli ad altre colonie presenti sul territorio (esaurimento delle colonie).

#### **CRITERI VALUTATIVI RIFERITI AL CONTENIMENTO DEMOGRAFICO DELLE POPOLAZIONI DI AVIFAUNA URBANIZZATA**

I programmi mirati di contenimento delle popolazioni aviarie dovranno prevedere momenti successivi che partendo dall'analisi del fenomeno sappiano individuare quali azioni complementari e sinergiche porre in essere al fine di assicurare l'efficacia finale del piano di intervento, come di seguito indicate nel dettaglio:

- monitoraggio numerico delle colonie di avifauna al fine di localizzare gli areali urbani dove i volatili inducono inconvenienti correlati al loro sovrappopolamento;
- ricerca delle cause che hanno originato l'aggregazione delle colonie (alimentari, architettoniche, attività lavorative);
- studio e valutazione dei provvedimenti da assumere per contrastare le cause di aggregazione individuate:
  1. regolamentazione e/o impedimento alla somministrazione di cibo in concomitanza con l'esecuzione del programma mirato di contenimento;
  2. risanamento edilizio;
  3. posizionamento di dissuasori d'appoggio meccanici;
  4. educazione sanitaria rivolta alla cittadinanza;
- predisposizione del programma di somministrazione del mangime antifecondativo con identificazione dei luoghi e dei tempi di offerta dello stesso;
- pianificare l'attività di monitoraggio delle colonie di volatili durante lo svolgimento dell'intervento ed al termine dello stesso, al fine di valutare:
  - a) l'efficacia dell'intervento stesso;
  - b) la necessità di modificare gli areali distributivi e la quantità di alimento medicato offerto;
  - c) la presenza di eventuali effetti collaterali sui piccioni o su altri volatili commensali (specie no target);
  - d) l'esigenza di proseguire l'intervento negli anni successivi.

#### **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI OVVERO DELLE COMUNITA' MONTANE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE**

Le domande di concessione del contributo indirizzate alla Regione Liguria - Servizio Prevenzione dovranno pervenire entro il 30 luglio di ciascun anno.

La Regione Liguria predispose l'elenco in ordine cronologico delle domande pervenute e l'Osservatorio Permanente per lo Studio ed il Controllo delle popolazioni animali stila una graduatoria in base ai criteri sopracitati, riservandosi di finanziare i progetti secondo le risorse disponibili a bilancio della Regione. Per quanto riguarda i programmi mirati per il contenimento dei piccioni (Colomba livia), la Regione eroga agli Enti Locali un contributo non superiore al 30% della spesa inerente ogni intervento e comunque fino al limite massimo di 10.000 euro.

I soggetti Beneficiari debbono assicurare l'attivazione del programma mirato entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta su motivata richiesta dell'interessato da far pervenire prima della scadenza del termine originariamente fissato. Decorso il termine sopra citato senza che il programma sia stato attivato il contributo è revocato.

#### **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La liquidazione del contributo a favore dell'Ente locale richiedente avviene in due fasi:

- 1) la prima viene effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di attivazione del programma ed è pari al 50% del contributo assegnato;

- 2) la seconda, per la liquidazione del restante 50% viene effettuata dopo supervisione e valutazione e, se necessario con l'ausilio di sopralluoghi sul territorio o altri strumenti ritenuti opportuni, da parte del competente Servizio regionale, dall' U.O Sanità Animale dell'A.S.L. territorialmente competente e dall'Osservatorio Permanente per lo Studio ed il Controllo delle popolazioni animali sulla relazione dettagliata riguardante gli interventi effettuati dall'Ente Locale nell'ambito dei programmi mirati.

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**26.05.2006**

**N. 524**

**Variazioni per euro 19.067,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006 n. 3 fondi per le borse di studio - anno 2005 - l. 62/2000 (14° provvedimento).**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 10/03/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto in particolare l'art. 1, comma 9, secondo il quale "Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.";

Visto altresì l'art. 1, comma 12, della suddetta legge che autorizza la spesa di lire 250 miliardi (euro 129.114.224,77) per l'anno 2000 e lire 300 miliardi (euro 154.937.069,73) a decorrere dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente del 21/03/2005 che, relativamente all'anno 2005 e per le finalità di cui al suddetto art.1 L.62/2000, ripartisce fra le regioni l'importo di euro 154.937.070,00 assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 2.619.067,00;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n.39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Preso atto che all'U.P.B. 2.2.12 capitolo 1496 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2006 e, corrispondentemente all'U.P.B. 11.101 capitolo 5682 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 risulta già iscritta la somma di euro 2.600.000,00 quale finanziamento per le borse di studio per l'anno 2005;

Rilevato pertanto che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006", non risulta iscritta la somma di euro 19.067,00, a completamento della suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Servizio organizzazione Scolastica e Politiche per gli Studenti n.400 del 16/03/2006 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;

Visto l'art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 8 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 19.067,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

#### D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.12 "Trasferimenti per istruzione, cultura e diritto allo studio" + 19.067,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio" + 19.067,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.12 – al capitolo 1496 "Fondi provenienti dallo stato a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio"

L. 10/03/2000, n. 62, art. 1

la previsione è aumentata di euro 19.067,00 (diciannovemilasessantasette/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 11.101 – al capitolo 5682 "Contributi a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio"

L. 10/03/2000, n. 62, art. 1

lo stanziamento è aumentato di euro 19.067,00 (diciannovemilasessantasette/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****26.05.2006****N. 525**

**Variazioni per euro 2.779.654,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006 n. 3 fondi per prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici - d.p.c.m. 19/1/2006 (15° provvedimento).**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 24/02/1992 n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/2005 recante "Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/01/2006 che, in attuazione degli indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici di cui alla suddetta direttiva, approva il finanziamento di 13 interventi, assegnando alla Regione Liguria la somma complessiva di euro 2.779.654,00;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n. 39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Settore Protezione Civile ed Emergenza n. 2844 del 05/05/2006 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;

Visto l'art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 8 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 2.779.654,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

**D E L I B E R A**

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini

di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.12 "Trasferimenti per la protezione civile" + 2.779.654,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 8.202 "Attività di protezione civile di previsione e prevenzione" + 2.779.654,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.12 - è istituito il capitolo 1217 "Fondi provenienti dallo stato per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici"  
D.P.C.M 19/06/2006  
con la previsione di euro 2.779.654,00 (duemilionesettecentosettantanovemilaseicentocinquantaquattro/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 8.202 - è istituito il capitolo 1871 "Trasferimento dei fondi provenienti dallo stato per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici"  
D.P.C.M 19/06/2006  
con lo stanziamento di euro 2.779.654,00 (duemilionesettecentosettantanovemilaseicentocinquantaquattro/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

26.05.2006

N. 538

**Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato. Rinnovo. Nomina di quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e di un rappresentante degli enti locali.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare, quali componenti del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato ai sensi dell'art.2, comma 2, lettere b) e f) del D.M. 8 ottobre 1997, le persone di seguito indicate

- Andrea PUCCI ..... in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato
- Lorenzo RISSO ..... in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato
- Tommaso MINUTO..... in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato
- Paola RAFFAGLIO ..... in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato
  
- Alessandro MONTI..... in rappresentanza degli enti locali della regione

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.06.2006

N. 545

**Approvazione requisiti di autorizzazione, di accreditamento e di attribuzione dei livelli tariffari per gli stabilimenti termali.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. 24/10/2000 n. 323, recante norme di riordino del settore termale, che prevede che le cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale siano erogate nelle strutture termali autorizzate a norma di legge e accreditate istituzionalmente ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992;

VISTA la Legge regionale 30/7/1999 n. 20 che reca norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e di recepimento dei requisiti di autorizzazione previsti dal D.P.R. 14/1/1997;

PRESO ATTO che a seguito dell'Accordo del 4/12/2003 tra le Regioni e Province Autonome e Federterme, relativo all'erogazione delle prestazioni termali, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 4 della citata L. 323/2000 e per effetto dell'intesa espressa in data 29/4/2004 dalla Conferenza Stato-Regioni, si è dato avvio ad un completo riordino del settore termale che contempla altresì la revisione dei requisiti di erogazione delle cure termali e l'individuazione dei requisiti di autorizzazione, di accreditamento delle strutture termali e la definizione dei requisiti il cui possesso permette alle aziende termali di rientrare in uno dei diversi livelli tariffari previsti, come definitivamente approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 17/6/2004;

ATTESO che le cure termali di cui al D.M. 15/4/1994 sono ricomprese nelle prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del D.P.C.M. 29/11/2001, relativo alla "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

RITENUTO pertanto necessario integrare il sistema di accreditamento in oggi operante in Regione Liguria con uno specifico percorso per gli stabilimenti termali;

RITENUTO pertanto di:

- recepire i requisiti di autorizzazione stabiliti con le modalità previste dalla sopra citata Intesa del 29/4/2004 e definitivamente approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 17/6/2004, prevedendo contestualmente un periodo di dodici mesi, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, entro cui attuare, nel caso di carenza, l'eventuale programma di adeguamento ai requisiti stessi, da presentarsi con le modalità previste dal 2° e 3° comma dell'art. 6 della L.R. 20/1999;



- rendere operativo il percorso di accreditamento istituzionale per le strutture termali, sulla base delle seguenti indicazioni:

- conferma della procedura di accreditamento già prevista per tutte le strutture sanitarie dalla deliberazione di Giunta regionale n. 395/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- recepimento dei requisiti di accreditamento individuati dall'Accordo sopra citato, da integrarsi con i "Requisiti organizzativi e funzionali generali" previsti dal "Manuale dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1575/2003;
- recepimento dei requisiti previsti per "l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati" da verificarsi, da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 13 della L.R. 20/1999, congiuntamente ai sopra specificati requisiti di accreditamento: la Giunta regionale attesta contestualmente alla concessione dell'accreditamento il livello tariffario conseguito;

RITENUTO pertanto di approvare, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti contenenti:

- i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio della attività sanitaria da parte degli stabilimenti termali e la specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali comprensive delle formule per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo e del numero di curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta (allegato A);
- i requisiti di accreditamento per gli stabilimenti termali da integrarsi con i "Requisiti organizzativi e funzionali generali" (Sezione A, requisiti dal punto A.1 al punto A.11) del "Manuale per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1575/2003 (allegato B);
- i requisiti il cui possesso permette alle aziende termali di rientrare in uno dei diversi livelli tariffari previsti, comprensivi della relativa procedura di calcolo del punteggio e la tabella dei livelli conseguibili per ogni ciclo di cura, da verificarsi congiuntamente ai requisiti di accreditamento sopraspecificati (allegato C);

DATO ATTO che le strutture termali possono proporre l'istanza di accreditamento istituzionale una volta regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 18 e 20 della L.R. 20/1999 e dell'art. 3 della L. 323/2000, sulla base del possesso dei requisiti autorizzativi previsti dal presente provvedimento o che, in caso di carenza, abbiano presentato il programma di adeguamento ai requisiti stessi;

VISTA la L. 24/10/2000 n. 323 recante "Norme di riordino del settore termale";

VISTO il D.Lgs 30/12/1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 30/7/1999 n. 20 che reca "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e di recepimento dei requisiti di autorizzazione previsti dal D.P.R. 14/1/1997";

VISTI l'Intesa sull'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 29/4/2004 e i requisiti di autorizzazione, accreditamento e di attribuzione dei livelli tariffari approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 17/6/2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei cittadini;

#### D E L I B E R A

di approvare, i seguenti documenti allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e

sostanziale, contenenti:

- i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio della attività sanitaria da parte degli stabilimenti termali e la specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali (allegato A);
  - i requisiti di accreditamento per gli stabilimenti termali da integrarsi con i "Requisiti organizzativi e funzionali generali" (Sezione A, requisiti dal punto A.1 al punto A.11) del "Manuale per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1575/2003 (allegato B);
  - i requisiti e la relativa procedura di calcolo del punteggio (da verificarsi congiuntamente ai requisiti di accreditamento) il cui possesso permette alle aziende termali di rientrare in uno dei diversi livelli tariffari previsti (allegato C);
- di dare atto che l'autorizzazione delle strutture termali è disciplinata ai sensi degli artt. 18 e 20 della L.R. 20/1999 e dell'art. 3 della L. 323/2000, sulla base del possesso dei requisiti autorizzativi approvati con il presente provvedimento;
  - di prevedere che in prima applicazione, le strutture termali certifichino al comune di ubicazione il possesso dei requisiti di cui trattasi, oppure, nel caso di carenza, presentino un programma di adeguamento con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 6 della L.R. 20/1999, programma da realizzarsi entro dodici mesi a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;
  - di dare atto che le strutture termali autorizzate (o che hanno presentato il programma di adeguamento) possono presentare l'istanza di accreditamento istituzionale con le medesime modalità procedurali previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 395/2002;
  - di prevedere che congiuntamente alla verifica dei requisiti di accreditamento, la Commissione tecnica di cui all'art. 13 della L.R. 20/1999, provveda anche alla verifica dei requisiti e al relativo calcolo del punteggio che permette alle aziende termali di rientrare in uno dei diversi livelli tariffari previsti: la Giunta regionale attesta, contestualmente alla concessione dell'accreditamento, il livello tariffario conseguito;
  - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione;
  - avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(seguono allegati)

#### **ALLEGATO A)**

#### **DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E REGOLE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI**

La Legge 323 del 24 ottobre 2000 ha riordinato il settore termale definendo con puntualità le aziende termali e le prestazioni termali erogabili.

In particolare l'art. 3 ha realizzato una congiunzione tra i precedenti dettati normativi e la nuova organizzazione sanitaria, confermando che possono erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende che utilizzano, in quanto titolate allo sfruttamento, acque minerali con riconosciute proprietà terapeutiche ai sensi della vigente normativa e che siano in possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

### **Autorizzazione all'apertura ed esercizio**

Ai sensi del predetto art. 3 della L. 323/00, le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (e per quanto concerne la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 18 e 20 della L.R. 20/1999);
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio nonché le regole e le metodiche che le aziende stesse devono osservare nell'erogazione delle prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza nonché dei cicli di cura che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. 323/2000.

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dovrà indicare analiticamente le attività e le prestazioni per cui è rilasciato.

### **Erogazione di prestazioni non termali**

L'erogazione di prestazioni sanitarie diverse da quelle termali, quali sono definite nell'art. 2, comma 1, punto b) della Legge 323/00, è subordinata a specifica autorizzazione del comune di ubicazione della struttura.

## **REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI**

### **CAPO I**

#### **Requisiti di carattere generale e regole erogative fondamentali**

##### **Art. 1**

#### **Requisiti di carattere generale**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 323/2000 le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali secondo le competenze regionali;

- b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6 lett. t) della L. 23.12. 1978 n. 833 e art. 3, comma 1, lett. b), della legge 323/2000.
- c) per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.12. 1978 n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28.9.1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6 lett. t) dell'anzidetta legge,
- d) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento emessi dalle competenti autorità ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; tale autorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi:
- 1) disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario;
  - 2) presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato;
  - 3) presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:
    - uno sfigmomanometro
    - un apparecchio manuale di rianimazione
    - una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
    - siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
    - aghi, filo e pinza per sutura
    - farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici, broncodilatatori
    - elettrocardiografo e defibrillatore automatico.

Per quanto non previsto ai comma precedenti, si rinvia, per quanto compatibili con la natura e modalità di esecuzione delle cure termali, alle norme in materia di "Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali" e di "Requisiti minimi strutturali", previsti per le attività ambulatoriali, contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997).

## **Art. 2** **Regole erogative fondamentali**

Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono tenute:

- a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano riportati, oltreché le generalità del curando, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
- b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;
- c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1 lettera b). L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente.

## CAPO II

### Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale

#### Art. 3

##### Regole e metodiche di erogazione delle prestazioni di balneo-fangoterapia

Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre distinti modalità di cura:

- a) fanghi e bagni terapeutici;
- b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
- c) bagni terapeutici.

Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.

Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia in servizio almeno un addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando

I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento Integrante e conclusivo.

La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi.

Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula contenuta nell'allegato "1" del presente regolamento.

Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.

#### Art. 4

##### Regole e metodiche di erogazione delle irrigazioni vaginali

Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da un infermiere, sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.

Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.

**Art. 4 bis**  
**Cicli di cura della sordità rinogena**

Le insufflazioni endotimpaniche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico specializzato in O.R.L. o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica o in possesso di specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpaniche possono essere sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui sopra.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) cabina silente;
- b) audiometro;
- c) impedenziometro;
- d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica ORI;
- e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.

**Art. 4 ter**  
**Vasculopatie periferiche**

Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler

**Art. 5**  
**Requisiti specifici per l'erogazioni delle terapie inalatorie e della terapia idropinica**

- a) terapie inalatorie: la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli.

Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione.

- b) terapia idropinica: i servizi igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente determinato alla stregua della formula di cui all'allegato 2 del presente regolamento, risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

**Art. 6**  
**Requisiti specifici per l'erogazione dei cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria**

Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

- A) ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:
  - a) personale
    - 1) medico specialista in recupero e rieducazione funzionale di motulesi e neurolesi o in ortope-

- dia o discipline equipollenti o affini;
  - 2) terapisti della riabilitazione;
  - 3) massofisioterapisti.
- b) servizi diagnostici
- 1) gabinetto di radiologia interno o convenzionato;
  - 2) laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato;
  - 3) gabinetto di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato.
- c) attrezzature terapeutiche
- 1) reparto di fangobalneoterapia;
  - 2) piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;
  - 3) palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
  - 4) locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.
- B) ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria
- a) personale
- 1) medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti o affini, o in fisopatologia e fisio-chinesiterapia respiratoria, o in recupero e riabilitazione funzionale o in discipline equipollenti o affini;
  - 2) terapisti della riabilitazione;
- b) servizi/attrezzature diagnostiche
- 1) ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV,VC,VRE,VRI,VEMS, VMM,CVF,PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;
  - 2) ambulatorio di elettrocardiografia;
  - 3) attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un gabinetto di radiologia esterno;
  - 4) attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.
- c) attrezzature terapeutiche
- 1) apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
  - 2) apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
  - 3) palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;
  - 4) box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di riabilitazione termale, quelli, cioè, di cui è parte integrante l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel già citato allegato 5) del Decreto del Ministro della Salute 15 aprile 1994, richiamato dal DPCM 29.11.2001 sui LEA.

## **Art. 7 Rinvio**

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle norme di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed agli art. 51 e segg. del D.M. 20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto compatibili con la specifica legislazione regionale.

### **Allegato "1"**

#### **Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo.**

##### **Maturazione del Fango.**

Fangaia superficie mq \_\_\_\_ (a)      profondità m \_\_\_\_ (b);  
capacità di produzione fango maturo in mc (a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (**Fbs3**) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

- a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;
- b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;
- c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;
- e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:

$$\mathbf{Fbs3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc;}$$

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:

$$\mathbf{Fbs3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc.}$$

### **Allegato "2"**

#### **Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta**

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;



b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione della presente formula, si avrà:

$$P = T \times 45 / 100 : 90 = T \times 45 / 100 \times 90 = T / 100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T / 200 \times 0,6$$

### ALLEGATO B)

## REQUISITI MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE TERMALI

### CAPO I

#### Requisiti di carattere generale

<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Requisiti di carattere generale</b></p>	<p>Possesso del requisito (SI/NO)</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adozione di idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione, anche sulla base delle indicazioni e degli orientamenti del S.S.N., di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata e sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione; qualora richiesti, i dati raccolti dovranno essere disponibili al Ministero della Salute e alle Regioni competenti;</li> <li>2. impegno dell'azienda termale a garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale, attraverso la partecipazione ad almeno un evento formativo all'anno;</li> <li>3. sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria su temi legati in modo specifico alle cure termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al tabagismo, all'alcolismo, corretta alimentazione e stili di vita corretti);</li> <li>4. erogazione gratuita ai curandi di atti medici di routine, quali, ad esempio, controllo pressione, e peso;</li> <li>5. pubblicazione all'interno dello stabilimento e messa a disposizione agli utenti della Carta dei Servizi aziendale.</li> </ol>	

## CAPO II

## Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale.

Art. 2 Fangoterapia	Possesso del requisito (SI/NO)
<p>1. Disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idoneo impianto per la maturazione del fango, con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 10% al fabbisogno stagionale, calcolato con la formula riportata nell'allegato "1" del regolamento relativo ai requisiti di autorizzazione;</p> <p>2. organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo contiguo con il camerino di cura e da questo diviso da tramezzatura, o in ambiente singolo coincidente con quello di cura, se dotato di adeguato sistema di ricambio d'aria. Soddisfano al requisito gli alberghi termali presso i quali la reazione è effettuata in camera da letto.</p> <p>Agli effetti di cui al comma precedente e di tutte le successive specifiche e disposizioni del presente atto, per albergo termale intendesi quello in cui le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso rappresentano mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva;</p> <p>3. disponibilità di attrezzature idonee ad assicurare l'effettiva applicazione di biancheria calda;</p> <p>4. il reparto di cure deve disporre di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia garantita l'attività, di almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.</p> <p>A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali; fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nell'art. 3 dei <b>Requisiti di autorizzazione</b>.</p> <p>5. disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili.</p>	

<p>Tale disponibilità deve essere garantita per i seguenti orari minimi di servizio:</p> <p>a) due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui;</p> <p>b) quattro ore settimanali da 50.000 a 100.000 trattamenti di cura annui;</p> <p>c) sei ore settimanali, oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno.</p> <p><b>Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al punto 5), la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.</b></p>	
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Fangobalneoterapia, balneoterapia</b></p>	<p>Possesso del requisito (SI/NO)</p>
<p>Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della fangobalneoterapia, valgono gli stessi requisiti e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili.</p> <p>Il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.</p> <p>A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nell'art. 3 del documento relativo ai <b>Requisiti di autorizzazione</b>.</p> <p>Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della balneoterapia, valgono gli stessi requisiti, con l'aggiunta della disponibilità, presso il reparto, di medici specialisti in dermatologia o discipline equipollenti o affini o in idrologia medica, qualora i cicli di balneoterapia siano erogabili in regime di accreditamento anche per le patologie dermatologiche e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili, fatta eccezione per il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza, che deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati ai commi precedenti, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.</p>	

<b>Art. 4</b> <b>Stufe o grotte</b>	Possesso del requisito (SI/NO)
Ai fini dell'accREDITAMENTO del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili.	

<b>Art. 5</b> <b>Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage</b>	Possesso del requisito (SI/NO)
Disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, con orari minimi di servizio parametrati alla stregua dei criteri di cui al precedente art. 2, n. 5.	
Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al comma precedente, la circostanza non è impeditiva dell'accREDITAMENTO dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.	

<b>Art. 6</b> <b>Terapia idropinica</b>	Possesso del requisito (SI/NO)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, da calcolarsi alla stregua della <b>formula di cui all'allegato 2</b> del regolamento relativo ai <b>Requisiti di autorizzazione</b>, disponga di uno spazio di almeno 5,75 mq;</li> <li>2. strutture e spazi coperti per la effettuazione della cura in caso di pioggia, di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero si assume come pari al 50% di quello calcolato alla stregua della formula di cui al precedente punto, disponga di almeno 1,3 mq di spazio;</li> <li>3. rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, pari ad almeno un servizio ogni 45 curandi e di un servizio ogni 27 curandi, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico;</li> <li>4. disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti e affini secondo gli stessi criteri e parametri di cui al precedente art. 2, punto 5.</li> </ol> <p><b>Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati, al comma precedente, la circostanza non è impeditiva dell'accREDITAMENTO dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.</b></p>	

<b>Art. 7</b> <b>Ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria.</b>	Possesso del requisito (SI/NO)
Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti <b>dagli artt 4, 4 bis, 4 ter e 6 dal regolamento relativo ai Requisiti di autorizzazione.</b>	

**ALLEGATO C)****REQUISITI VALUTABILI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI LIVELLI TARIFFARI DIFFERENZIATI****Art. 1****Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle aziende termali accreditate**

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalle aziende U.S.L. all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della fangoterapia, della fangobalneoterapia, della balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie e della terapia idropinica sono ordinate in quattro differenti livelli: **Super, A, B e C**; quella relativa al ciclo di cura delle stufe o grotte in tre differenti livelli: **Super, A e B**. Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in livello unico per tutte le aziende accreditate.

**Art. 2****Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione**

I livelli tariffari A, B e C non attengono all'azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione alle singole aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella di cui **all'allegato 1 del presente documento.**

Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 seguenti, nonché al successivo articolo 9, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata ai sensi dell'articolo 10 seguente.

**Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B o, relativamente al ciclo di cure delle stufe o grotte, per il livello A, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario**

Il Livello tariffario **Super** attiene all'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti.

**Art. 3**  
**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del**  
**ciclo di cura della fangoterapia (fango + doccia di annettamento)**

- a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:
1. capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui **all'Allegato "1"** del regolamento relativo ai **Requisiti di Autorizzazione** **punti 20**
  2. capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui **all'Allegato "1"** riportato al termine del presente documento **punti 30**
- b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi.  
Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. **punti 10**
- c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente **punti 20**
- d) disponibilità, presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equivalenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equivalenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo e il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:
- 1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:
    - 1a) in caso di disponibilità oraria di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali: **punti 20**
    - 1b) se al servizio di cui al precedente 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30**
  - 2) da **50.001 a 100.000** trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti 1a) o 1b), stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;
  - 3) oltre **100.000** trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2) per orari di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali;

**Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio allo specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona**

**diversa da quella del successivo art. 10, punto 1) lettere a) e b) e da quella di cui al successivo articolo 11), lettera a);**

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo;

**punti 10**

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato;

**punti 10**

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale

**punti 5**

f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura

**punti 10**

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1) indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali:

**punti 15**

2) con impact factor (in alternativa al punteggio precedente)

**punti 35**

**• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI**

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende. le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1) indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali:

**punti 10**

con impact factor (in alternativa al punteggio precedente)

**punti 25**

**• I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI**

L'attribuzione del suddetto punteggio si intende per ciascuna delle aziende, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui al comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna delle aziende associate.

Il requisito della sistematicità si intende concretato da cadenza almeno triennale di pubblicazione e trasmissione degli atti all'azienda U.S.L. e alla Regione territorialmente competenti.

TOTALE PUNTI \_\_\_\_\_

**Art. 4****Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura “**fango con bagno terapeutico**” si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, ivi compreso il rapporto tra il numero di curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente:

un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo.

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

**punti 20**

Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

TOTALE PUNTI \_\_\_\_\_

**Art. 5****Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura “**balneoterapia**” si applicano gli stessi criteri di cui al precedente **articolo 3**, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a).

La valutazione dei requisiti ivi indicati sub c) è da parametrarsi come segue:

il rapporto tra il numero di curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.

**punti 20**

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Ai fini del presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3, sub d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equivalenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4, 2° comma.

**punti 20**

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

TOTALE PUNTI \_\_\_\_\_

**Art. 6****Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente **articolo 3**, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati sub a) e c) e con l'aggiunta del requisito:

grotte naturali:

**punti 20**

TOTALE PUNTI \_\_\_\_\_



**Art. 7****Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) cubatura degli ambienti di cura; disponibilità di spazi superiori rispettivamente:

- del 10% a quelli indicati nell'art. 5, lett. a) del regolamento relativo ai **requisiti per l'autorizzazione:** **punti 15**
- del 20% a quelli indicati nell'art. 5, lett. a) del regolamento relativo ai requisiti per l'autorizzazione: **punti 25**

b) disponibilità presso il reparto di cure inalatorie di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura delle terapie inalatorie idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: **punti 15**

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: **punti 10**

e) attività sistematica di ricerca scientifica, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto g) e h).

TOTALE PUNTI

\_\_\_\_\_

**Art. 8****Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di terapia idropinica**

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula contenuta nell'**allegato 2** del regolamento relativo ai **requisiti di autorizzazione:**

1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25:

**punti 20**

2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50:

**punti 30**

- b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:
- 1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera
- a) di almeno 1,5 mq: **punti 15**
- 2) di almeno 2,0 mq **punti 30**
- c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):
- 1) da 1/44 a 1/40: **punti 15**
- 2) maggiori di 1/40: **punti 30**
- Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21,
- d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto d);
- e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto g) e h).

TOTALE PUNTI

\_\_\_\_\_

#### Art. 9

#### **Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti**

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangiaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate, gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

#### Art. 10

#### **Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento**

Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono assegnabili i punteggi rispettivamente sottoindicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sottoelencati requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata:

1) personale medico:

- a) - disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe **SUPER**:

**punti 5**

- se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario:

**ulteriori punti 5**

- b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5,6,7 e 8 precedenti:

**punti 2**

- 2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio.

**punti 2**

- 3) laboratorio di analisi interno:

**punti 2**

- 4) gabinetto radiologico interno:

**punti 2**

- 5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali:

**punti 15**

- 6) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato.

**punti 10**

- 7) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali:

**punti 25**

- 8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi:

**punti 5**

- 9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2:

**punti 5**

- 10) servizio di dietologia

**punti 5**

- 11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle regioni:

**punti 5**

TOTALE PUNTI

\_\_\_\_\_

**Art. 11**  
**Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super**

Il livello SUPER può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma dell'articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili al livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c);

a) L'Azienda termale dispone di:

- a1) un medico, che è persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'azienda, in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato ovvero della di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza;
- a2) uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'azienda termale;

Ove il requisito di cui al punto a1) del primo comma soddisfi il punto a2), quest'ultimo si da per acquisito.

b) L'Azienda termale svolge:

- b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute attraverso strumenti illustrativi ed iconografici, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;
- b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgano i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;
- b3) promozione e l'organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c) Servizi e organizzazione logistica.

- c1) il periodo annuale di apertura è di almeno otto mesi;
- c2) l'apertura settimanale è di sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);
- c3) l'orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, (secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte).

**Art. 12**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente documento in materia di attestazione e attribuzione del livello tariffario e di controlli si applicano le disposizioni contenute dal Documento sulla Definizione e attribuzione dei livelli tariffari differenziati approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 17 giugno 2004, ove compatibili con la normativa e la procedura regionale in materia di accreditamento.

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO: \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1**

**PUNTEGGI**

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	A	200
	B	145
FANGOBALNEOTERAPIA	A	200
	B	145
BALNEOTERAPIA	A	165
	B	130
STUFE O GROTTI	A	175
TERAPIA INALATORIA	A	140
	B	110
TERAPIA IDROPINICA	A	170
	B	125

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**01.06.2006**

**N. 549**

**Agenzia Liguria Lavoro. Nomina Revisore dei conti.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di nominare, ai sensi di quanto citato in premessa, per il prossimo triennio quale Revisore Unico dell'Agenzia Liguria Lavoro la persona di seguito indicata:

Umberto PAGANINI;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.06.2006****N. 550****Istituto Regionale per la Floricoltura. Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di nominare, ai sensi di quanto citato in premessa, per il prossimo triennio il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Regionale della Floricoltura nella seguente composizione:

Alfredo CORONATO	Presidente
Nicola IORIO	membro effettivo
Barbara PIRERO	membro effettivo
Giuseppe ANOBILE	membro supplente
Marc RODA	membro supplente

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****05.06.2006****N. 553****ERSU - Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 570 del 23.5.2003 con la quale si è provveduto a nominare per un triennio il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

VISTA la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 recante disposizioni in materia di "Disciplina degli Enti strumentali della Regione" che prevede all'art. 11:

- Sub comma 1: l'istituzione presso ciascun ente strumentale di un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale e scelti tra revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva CEE n. 253/84 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
- sub comma 2: la Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 fra coloro che abbiano presentato domanda; a tal fine la Giunta, almeno 120 giorni prima della scadenza del Collegio dei revisori, emana un avviso pubblico al fine di consentire l'avviamento della procedura di nomina ;

VISTO il decreto legislativo 27.1.1992, n. 88 e la legge 13.5.1997, n. 132 e ss.mm., recante disposizioni in materia di revisori contabili;

VISTO l'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 – Parte IV del 22.3.2006

ai fini dell'individuazione dei revisori contabili interessati a partecipare, a detto Collegio;

DATO ATTO che le istanze pervenute nei termini previsti dall'avviso pubblico e conformi all'avviso succitato sono conservate agli atti del Settore Rapporti Istituzionali Stampa e Comunicazione;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta

DELIBERA

Di nominare, ai sensi di quanto citato in premessa, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario le persone di seguito indicate:

Alessandro BARONTI	Presidente
Emilio GATTO	Effettivo
Remo MOISELLO	Effettivo
Antonio BONIN	Supplente
Claudio TORTORICI	Supplente

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

---

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.06.2006

N. 30

Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto. Nomina del rappresentante della Provincia di Genova e del rappresentante della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

Di nominare, ad integrazione del precedente decreto n.14 del 28.2.2006 e per i motivi indicati in premessa, quali componenti del Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto, il Sig. Gabriele Livellara, quale rappresentante della Provincia di Genova e la Sig.ra Sara Spinetto quale rappresentante della Regione Liguria;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Claudio Burlando

---

---

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

29.05.2006

N. 191

Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della l.r.

**15/2002. Euro 235.000,00 (4° provvedimento).****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 40, che:

- al comma 1 prevede “Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore”;
- al comma 2, prevede “Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d’ordine specificate nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 3, punto 1);

Visto il punto D-29 dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “...il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 40 della legge regionale 15/2002;...”

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Visto in particolare l’art. 11 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che con note n.4794 del 3/5/2006 e n.5816 del 25/5/2006 il Servizio Affari Generali ha richiesto l’impinguamento di complessivi euro 235.000,00 in termini di competenza e cassa, nell’ambito dell’ U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento” rispettivamente per euro 150.000,00 al capitolo 320 “Spese per convenzioni noleggio e leasing automezzi”, per euro 35.000,00 al capitolo 350 “Spese noleggio e manutenzione attrezzature d’ufficio” e per euro 50.000,00 al capitolo 358 “Spese per l’automazione e la gestione degli archivi regionali”;

Che, in particolare, l’incremento proposto per il suddetto capitolo 320 non contrasta con l’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24/1/2006, n.2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)” in quanto destinato a copertura di spese per il noleggio e l’esercizio di autovetture di servizio;

Rilevato che i citati capitoli 320, 350 e 358 della spesa figurano nell’elenco delle spese obbligatorie d’ordine allegato al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006;

Ritenuto di dover procedere all’impinguamento onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti sopravvenuti;

**D E C R E T A**

È prelevata dal “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” – UPB 18.105 - la somma di euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2006”:



Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	- "Fondi di riserva"	- 235.000,00 (duecentotrentacinquemila /00)
U.P.B. 18.102	- "Spesa di funzionamento"	+ 235.000,00 (duecentotrentacinquemila /00)

Variazioni al documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" in termini di competenza e di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	Cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"	- 235.000,00 (duecentotrentacinquemila /00)
U.P.B. 18.102	Cap. 320 "Spese per convenzioni noleggio e leasing automezzi"	+ 150.000,00 (centocinquantamila /00)
U.P.B. 18.102	Cap. 350 "Spese noleggio e manutenzione attrezzature d'ufficio"	+ 35.000,00 (trentacinquemila /00)
U.P.B. 18.102	Cap. 358 "Spese per l'automazione e la gestione degli archivi regionali"	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)
		=====

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Profiti

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**  
**30.05.2006** **N. 193**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 34.500,00 (36° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" allegato alla D.G.R. n. 39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 1238 del 23/5/2006 il Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo del Commercio ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori"

(euro)

- capitolo 8100	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno e all'estero, delle piccole e medie imprese produttive"	- 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
- capitolo 8103	"Trasferimenti a Imprese di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno e all'estero, delle piccole e medie imprese produttive"	+ 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
		=

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 15.101 dal capitolo 8100 al capitolo 8103 per l'importo complessivo di euro 34.500,00

#### D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori"

(euro)

- capitolo 8100	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché
-----------------	--

rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno e all'estero, delle piccole e medie imprese produttive"

		- 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
- capitolo 8103	"Trasferimenti a Imprese di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno e all'estero, delle piccole e medie imprese produttive"	+ 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
		<hr/> <hr/>

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Profiti

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**  
**05.06.2006** **N. 195**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 4.800,00 (37° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2006" allegato alla D.G.R. n. 39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 519 del 31/5/2006 il Direttore Generale del Dipartimento Turismo Cultura Sport e Spettacolo ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero"

		(euro)
capitolo 3765	Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero l.r. 24/07/2001, n.22	- 4.800,00 (quattromilaottocento /00)
capitolo 3766	Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero l.r. 24/07/2001, n.22	+ 4.800,00 (quattromilaottocento /00)
		_____

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 12.103 dal capitolo 3765 al capitolo 3766 per l'importo complessivo di euro 4.800,00

#### D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2006" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero"

		(euro)
capitolo 3765	Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero l.r. 24/07/2001, n.22	- 4.800,00 (quattromilaottocento /00)
capitolo 3766	Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero l.r. 24/07/2001, n. 22	+ 4.800,00 (quattromilaottocento /00)
		_____

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Profiti

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA**  
**07.06.2006** **N. 202**

Comune di Campomorone (GE) - Approvazione di variante all'art. 26, 2° comma, del

**Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.**

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata la variante al secondo comma dell'art. 26 del Regolamento Edilizio del Comune di Campomorone concernente la Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 5 in data 26.01.2006;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Campomorone a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Lorenzani

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA**  
**07.06.2006** **N. 203****Comune di Borghetto Vara (SP) - Approvazione di variante al Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia Integrata conseguente alla soppressione della Commissione Edilizia.**

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata la variante al Regolamento Edilizio, adottata dal Comune di Borghetto Vara con deliberazione consiliare n. 9 in data 9.02.2006, con la quale sono stati modificati gli articoli 2 e 4 relativi alla Commissione Edilizia Integrata in conseguenza della soppressione della Commissione Edilizia, ferma restando l'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale 21.08.1991 n. 20;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Borghetto Vara a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Lorenzani

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA**  
**07.06.2006** **N. 204****Comune di Casanova Lerrone (SV) - Approvazione di variante all'art. 9 del**

**Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia con l'introduzione dell'art. 32 bis per la disciplina degli impianti aeraulici.**

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata la variante all'art. 9 del Regolamento Edilizio del Comune di Casanova Lerrone concernente la composizione della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 11 in data 22.02.2006, con l'introduzione dell'art. 32 bis relativo agli impianti aeraulici e con la precisazione sopra indicata;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Casanova Lerrone a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Lorenzani

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA**  
**07.06.2006** **N. 205**

**Comune di Arnasco (SV) - Approvazione di variante al Regolamento Edilizio per l'introduzione dell'art. 41 octies concernente gli "Impianti aeraulici".**

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata la variante al Regolamento Edilizio del Comune di Arnasco che introduce l'art. 41 octies concernente gli impianti aeraulici, quale adottata con deliberazione consiliare n. 11 del 23.02.2006;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Arnasco a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Lorenzani

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA**  
**07.06.2006** **N. 206**

**Comune di Sarzana (SP) - Approvazione della variante all'art. 1 del Regolamento**

## Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

D E C R E T A

- 1) E' approvata la variante all'art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Sarzana concernente la composizione della Commissione Edilizia, quale adottata con deliberazione consiliare n. 10 del 9.02.2006;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Sarzana a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Lorenzani

---

---

### DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

26.05.2006

N. 1240

**Presa d'atto variazione ragione sociale Findelen s.n.c. di Tonegutti Nicolò & C. in Findelen s.r.l. e nulla-osta trasferimento titolarità autorizzazione.- Cava di puddinga denominata "Rocca Croaire" in Comune di Castellaro (Imperia).**

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) - Di prendere atto dell'avvenuta variazione della ragione sociale della Ditta Findelen S.n.c. di Tonegutti Nicolò & C. in Ditta Findelen S.r.l. (Cod. Fisc. 00739540011), con sede in Arma di Taggia (Imperia), Via S. Francesco, 128/A, esercente l'attività estrattiva della cava di puddinga denominata "ROCCA CROAIRE" in Comune di Castellaro (Imperia).
- 2) - Di concedere il nulla-osta al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della cava "ROCCA CROAIRE" dalla Ditta Findelen S.n.c. di Tonegutti Nicolò & C. alla Ditta Findelen S.r.l..
- 3) - Restano fermi a carico della Ditta Findelen S.r.l. tutti gli oneri e le prescrizioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n° 665/2004, con la quale è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione regionale con contestuale variante al programma di coltivazione della cava in argomento.
- 4) - Di avvertire che, sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m., la consegna del presente provvedimento è subordinata alla prestazione, da parte della Ditta Findelen S.r.l., del deposito cauzionale di euro 231.372,70.= (duecentotrentunmilatrecentosettantadue/70), così come confermato nella citata deliberazione n° 665/2004.  
La restituzione dello stesso avrà luogo qualora, al termine dell'attività estrattiva, la Ditta esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.

- 5) - Di procedere alla restituzione, successivamente all'adempimento di cui al precedente punto 4), del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n° 1333707 della Compagnia di Assicurazioni "La Viscontea", per un valore di euro 231.372,70.= (duecentotrentunmilatrecento-settantadue/70), già prestato dalla Ditta Findelen S.n.c. di Tonegutti Nicolò & C., in data 14 settembre 2001.
- 6) - Di avvisare che:
- a) il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  - b) la Ditta esercente ha l'obbligo di stipulare l'apposita convenzione di cui all'art. 6 bis, comma 4, della l.r. n° 12/1979 e s.m., con il Comune interessato per territorio;
  - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**  
**30.05.2006** **N. 1308**

**Procedura screening. Variante centro compostaggio loc. Ciappà Montoggio.**  
**Proponente Comune di Montoggio. No VIA con prescrizioni.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che la variante al progetto del centro di compostaggio in loc. Terre Rosse - Montoggio (GE), non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) dovrà essere realizzata, come peraltro indicato nella relazione geologica, una trincea drenante in corrispondenza del piede del versante in frana;
  - b) si dovrà provvedere, nella realizzazione della discarica, alla classazione granulometrica indicata nella relazione geologica;
  - c) la discarica dovrà essere realizzata in modo da non comportare interferenze con la stabilità della Strada Provinciale adiacente all'area interessata dal progetto;
  - d) dovrà essere predisposto un programma di manutenzione della tombinatura e delle opere idrauliche a supporto della copertura (vasca, briglia);
  - e) dovrà essere previsto un adeguato sistema di raccolta e allontanamento delle acque piovane che scolano attualmente nel rio;
  - f) dovrà essere minimizzato l'impatto visivo dalla Strada Provinciale, schermando la discarica con opportune barriere vegetali.



2. di dare atto che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., ferma restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE  
Gabriella Minervini

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE**  
**01.06.2006** **N. 1310**

**L.R. n. 22/04 - articolo 6: riconoscimento dei soggetti terzi intermediari.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento dei soggetti terzi intermediari ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 22/04 e di provvedere alla loro contestuale iscrizione nell'apposito elenco regionale, allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria.
2. di provvedere alla pubblicazione del sopracitato elenco nel BURL.
3. avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Filippo Russo

(segue allegato)

**A) ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI TERZI INTERMEDIARI RICONOSCIUTI IDONEI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. n. 22/04**

**1. soggetti terzi intermediari ritenuti idonei per i bandi a partire dall'annualità finanziaria 2006**

Richiedente	Sede legale	p.iva C.F.	Rappr. legale	Ambiti territoriali di idoneità operativa	Settori di interesse	Arete tematiche di interesse
1. CERSAA	via Quarda Sup.16 Savona	p.iva 0143804 0097	Ennio Fazio	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia- olivicoltura - frutticoltura e piccoli frutti- aromatiche e officinali	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing - territorio e ambiente - multifunzionalità - fonti energia alternativa - materiali alternativi alle sostanze plastiche per il settore agrario e turistico - rapporti con paesi emergenti in via di sviluppo - agricoltura di precisione - difesa delle colture con tecniche ecocompatibili - gestione rifiuti agricoli e compostaggio
2. COLDIRETTI LIGURIA	via Gropallo 6/3 Genova	C.F. 8005165 0101	Ennio Fazio	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia - olivicoltura - frutticoltura e piccoli frutti- zootecnia e f.- forestale	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing - territorio e ambiente - multifunzionalità - politiche agricole
3. C.I.A.	via Colombo 15/5 Genova	C.F. 8004441 0100	Moscimora Ivano	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia - olivicoltura - frutticoltura e piccoli frutti- zootecnia e f.- forestale	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing - territorio e ambiente - multifunzionalità
4. FEDERAZIONE REGIONALE AGRONOMI	via Libertà 4/5 Genova	C.F. 9503503 0105	Consiglieri Angelo	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia - olivicoltura - frutticoltura e piccoli frutti- zootecnia e f.- forestale - agriturismo	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing - territorio e ambiente - multifunzionalità
5. CONSORZIO FLOORCOOP	via Quinto Mansuino 16/68 Sanremo(IM)	C.F. 0067757 0087	Mario Battista Cimino	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia - olivicoltura - frutticoltura e piccoli frutti	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni
6. CONFAGRICOLTURA LIGURIA	via G.T.Invrea 11/10 Genova	C.F. 8004301 0109	Flavio Sanguineti	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia - olivicoltura- frutticoltura e piccoli frutti - zootecnia e f.- forestale	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing - territorio e ambiente - multifunzionalità
7. LIGURIA BIOLOGICA	via Calvisio 186 Finale Ligure (SV)	C.F. 9101523 0396	Mario Buccella	regionale	floricoltura- orticoltura- viticoltura e enologia - olivicoltura - frutticoltura e piccoli frutti - zootecnia e f.- forestale - commercializzazione	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing - territorio e ambiente - multifunzionalità - trasformazione - merceologia
8. AIAB	via Lomellini 15/8 Genova	C.F. 9505629 0109	Alessandro Triantafyllidis	regionale	orticoltura - zootecnia e f. - frutticoltura e piccoli frutti - forestale	agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - territorio e ambiente - multifunzionalità - energie rinnovabili
9. AZ.DIMOSTRATIVA SARZANA	via Pallodola 23	C.F. 0014862	Andrea Spagnoli	regionale	floricoltura- orticoltura - viticoltura e enologia - olivicoltura - frutticoltura e	tecniche colturali - fitopatologia- agricoltura biologica - qualificazione e valorizzazione produzioni - economia e marketing -

	Sarzana (SP)	0115			piccoli frutti – forestale - aromatiche e officinali – vivaismo orticolo	territorio e ambiente – multifunzionalità
10. COOP. VERDE FUTURO	via Landinelli 42 Sarzana (SP)	C.F. 0107311 0114	Francesco Ferrari	regionale	Orticoltura – olivicoltura – zootecnia e f. – forestale – turismo territoriale	Agricoltura biologica – qualificazione e valorizzazione produzioni – economia e marketing – territorio e ambiente – multifunzionalità- aziende agricole per terapia orticolturale

## 2. soggetti terzi intermediari ritenuti idonei per i bandi a partire dall'annualità finanziaria 2007

richiedente	Sede legale	p.iva C.F.	Rappresentante legale	Ambiti territoriali di idoneità operativa	Settori di interesse	Aree tematiche di interesse
11. ORTOFRUTTICOLA ALBENGA	Via Dalmazia 169 Albenga (SV)	C.F. 001104 20098	Marco Ansaldi	regionale	Floricoltura – orticoltura – viticoltura e enologia – olivicoltura	Tecniche colturali – fitopatologia – agricoltura biologica – qualificazione e valorizzazione produzioni – territorio e ambiente
12. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	Salita S. Leonardo 18/2 Genova	C.F. 800404 90106	Marco Parodi	Provincia di Genova	Zootecnia e foraggicoltura	=

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI****29.05.2006****N. 1314****Iscrizione all'Albo generale dei Direttori degli Enti strumentali della Regione Liguria.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Goretta Renato è iscritto all'albo dei Direttori Generali degli Enti Strumentali sia nella "Parte Generale" sia nella "Sezione speciale ARTE";

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Dirigente  
Vanda Puglisi

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE****07.06.2006****N. 1338**

Restituzione deposito cauzionale riferito al mappale n° 31 del foglio 7 del N.C.T. del Comune di Triora, facente parte dell'ex cava di ardesia denominata "Rio Barbone" in Comune di Triora (Imperia).- Ditta Italardesia s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Di procedere, per quanto in premessa, alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione bancaria n° 460010766415 in data 24 luglio 2000 del Credito Italiano, per un valore di lire 60.000.000.= (sessantamiloni), pari ad euro 30.987,41.= (trentamilanovecentoottantasette/41), prestato a favore della Regione Liguria dalla Ditta Italardesia S.r.l.

Di avvisare altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE****06.06.2006****N. 1375**

**Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Pennavaire" in Comune di Castelbianco (Savona), della Ditta Cava Castelbianco s.r.l., con sede in Castelbianco (Savona) - frazione Ciane, Via Pennavaire.**

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n° 12/1979 e s.m., della l.r. n° 21/2001 e conformemente al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 24 maggio 2006, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione, all'interno del complesso estrattivo autorizzato, della cava di calcare denominata "PENNAVAIRE" in Comune di Castelbianco (Savona), riferita all'esecuzione di interventi per migliorare l'efficienza dell'impianto produttivo, alla Ditta Cava Castelbianco S.r.l. (Cod. Fisc. 01145070080), con sede in Castelbianco (Savona) - Frazione Ciane, Via Pennavaire.
- 2) - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n° 21/2001, il presente decreto reca altresì l'autorizzazione di cui all'art. 159 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.
- 3) - Di confermare la durata dell'autorizzazione regionale, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., al 6 agosto 2014 in coincidenza con quella stabilita con il suindicato provvedimento n° 881/2004.
- 4) - Di dare atto che l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, coincide con quella stabilita con il suindicato provvedimento n° 881/2004 e pertanto ha efficacia fino al 6 agosto 2014.
- 5) - Di dare atto che la durata dell'autorizzazione paesaggistica è di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1357/1940; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 6) - Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 7) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 24 maggio 2006 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ad integrazione di quelle a suo tempo imposte con la D.G.R. n° 881/2004.
- 8) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato.
- 9) Di avvisare che:
  - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

- b) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione;
- c) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n° 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Castelbianco presso la Comunità Montanta Ingauna, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

(allegati omissi)

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**31.03.2006**

**N. 2022**

**CI03615 – Concessione idraulica per copertura del Rio Senza Nome (affluente destro del Torrente Sturla), ad uso posteggio privato, in località Via Posalunga di Borgoratti, nel Comune di Genova. Richiedente: Capecchi Augusto.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Capecchi Augusto – Via Batt, 11 – 16146 Genova – codice fiscale: CPCGST35C03D969D, l'uso del bene demaniale (5,00 mq di copertura del Rio Senza Nome ad uso posteggio privato sul Rio Senza Nome – affluente di destra del Torrente Sturla), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di 5,00 mq di copertura del Rio Senza Nome ad uso posteggio privato si è stabilito il canone annuale di Euro 293,28 (due cento novanta tre /28 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento di "5,00 mq di copertura del Rio Senza

Nome ad uso posteggio privato” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**31.03.2006**

**N. 2025**

**CI03753 – Concessione idraulica per attraversamento del Rio Razzara, Torrente Varenna, con tubazione per acque di scarico DN16” e DN24”. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. – Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova – P. IVA 03633490101 / C. F. 11345180159, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Razzara, Torrente Varenna), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di percorrenza con tubazione per acque di scarico DN16” e DN24” si è stabilito il canone annuale di Euro 1.140,20 (mille cento quaranta e 20 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**03.04.2006**

**N. 2060**

**CI06215 – Concessione idraulica per 143 m di rete nera DN 315 in variante dell'esistente collettore fognario di Mele, in località Crovi di Voltri, nel Comune di Genova, in sponda sinistra del Torrente Leiro. Richiedente: Comune di Mele.**

IL DIRIGENTE

omissis

#### CONCEDE

Al Comune di Mele – Piazza Municipio 5 – 16010 Mele (GE), codice fiscale / partita IVA 00822790101, l'uso del bene demaniale (143 m di rete nera DN 315 in variante dell'esistente collettore fognario di Mele, in località Crovi di Voltri, nel Comune di Genova, in sponda sinistra del Torrente Leiro), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2024.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di 143 m di rete nera DN 315 in variante dell'esistente collettore fognario di Mele, in località Crovi di Voltri, nel Comune di Genova si è stabilito il canone annuale di Euro 182,00 (cento ottanta due / 00 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento di 143 m di rete nera DN 315 in variante dell'esistente collettore fognario di Mele, in località Crovi di Voltri, nel Comune di Genova, sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**07.04.2006**

**N. 2201**

**CI05762 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Fontanini con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (lato monte), in località Besolagno, nel Comune di Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.r.l.**

IL DIRIGENTE

omissis

#### CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti S.r.l. – Via Castello 65 – 29100 Piacenza – 03619180155, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Fontanini), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di attraversamento aereo con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (lato monte) si è stabilito il canone annuale di Euro 182.00 (cento ottanta due e 00 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****07.04.2006****N. 2202**

CI05758 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Traversa con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 35 (lato monte), in località Borgo Fornari, nel Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti S.r.l. – Via Castello 65 – 29100 Piacenza – 03619180155, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Traversa), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di attraversamento aereo con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 35 (lato monte) si è stabilito il canone annuale di Euro 183.92 (cento ottantatre e 92 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****07.04.2006****N. 2203**

Oggetto: CI06270 – Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Trasta con sostegno tubazione nera, in località Via Fontana di Trasta, nel Comune di Genova. Richiedente: Condominio Via Trasta Civ. 14 e Condominio Via Fontana di Trasta Civv. 14 e 16.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Condomio di Via Trasta 14 e Condominio Via Fontana di Trasta Civv. 14 e 16 – c/o Amministratore Pro Tempore – Paoletti Roberto – Via Colombo 6/2 – Genova – PLTRRT70C28D969K, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Torrente Trasta), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di travatura a traliccio per sostegno tubazione rete nera si è stabilito il canone annuale di Euro 448,02 (quattrocentoquarantotto e due) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

**AUTORIZZA**

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "travatura a traliccio per sostegno tubazione rete nera" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

**IL DIRETTORE**

Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**07.04.2006**

**N. 2204**

**CI06286 – Concessione idraulica per tratto di condotta fognaria sul Rio Senza Nome, aggraffato a muro d'argine della lunghezza complessiva di circa ml. 65 in località Srea, nel Comune di Zoagli. Richiedente: Immobiliare S. Medardo.**

**IL DIRIGENTE**

omissis

**CONCEDE**

Alla Soc. Immobiliare S. Medardo – Piazza Velasca 5 – Milano (MI) – C.F. 07026790159, l'uso del bene demaniale costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2011.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di tratto di condotta fognaria aggraffato a muro d'argine della lungh. complessiva di circa ml. 65 si è stabilito il canone annuale di Euro 182,00 (centottantadue) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.05.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

**AUTORIZZA**

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "tratto di condotta fognaria aggraffato a muro d'argine della lungh. complessiva di circa ml. 65" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

**IL DIRETTORE**

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****07.04.2006****N. 2205**

**CI01590 – Concessione idraulica per attraversamento in subalveo del Rio Campocian con oleodotto DN26” Genova – Ferrera (1° tronco Dep. Fondegga-P.sso Bocchetta), in località Sareto, nel Comune di Ceranesi. Richiedente: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Praoil Oleodotti Italiani S.p.A. – Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova – P. IVA 03633490101/ C.F. 11345180159, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Campocian), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di oleodotto DN26” Genova-Ferrera (1° tronco Dep. Fondegga-P.sso Bocchetta):attraversamento in subalveo si è stabilito il canone annuale din Euro 185,64 (cento ottanta cinque e 64 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****18.04.2006****N. 2355**

**CI05765 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Santo Stefano con tubazione DN8” convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (lato monte), nel Comune di Casella. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.r.l.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti S.r.l. – Via Castello 65 – 29100 Piacenza – 03619180155, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Santo Stefano), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per l'uso di attraversamento aereo con tubazione DN8” convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (lato monte) si è stabilito il canone annuale di Euro 183.92 (cento ottanta tre e 92 centesi-

mi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato

IL DIRETTORE  
Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E  
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**  
**18.04.2006** **N. 2356**

CI05783 – Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Scrivia con tubazione DN8”convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226, in località Stabbio, nei comuni di Casella e Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti S.r.l. – Via Castello 65 – 29100 Piacenza – 03619180155, l’uso del bene demaniale (attraversamento del Torrente Scrivia), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell’Area 6.

Per l’uso di attraversamento con tubazione DN8” convogliante gas natura aggraffata al ponte della S.P. 226 si è stabilito il canone annuale di Euro 299.33 (duecento novantanove e 33 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2007, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE  
Dott. Geol. Mauro Lombardi

---

---

**PROVINCIA DI IMPERIA**

**SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO UFFICIO  
RISORSE IDRICHE**

Il Consorzio Irriguo Agricolo Trucco in data 23.01.2006 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.0003 di acqua dal bacino del fiume Roja in Comune di Ventimiglia per uso irriguo Pratica n° 155

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**PROVINCIA DI IMPERIA****SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO  
UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Ditta Costantino Gianfranco in data 08.03.2006 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.00006 di acqua dal bacino del torrente Impero in Comune di Chiusavecchia per uso irriguo Pratica n° 250

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---

**PROVINCIA DI IMPERIA****SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO UFFICIO  
RISORSE IDRICHE**

La Ditta Cotta Simona in data 22.03.2006 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.005 di acqua dal bacino del torrente Prino in Comune di Vasia per uso irriguo. Pratica n° 277

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---

**PROVINCIA DI IMPERIA****SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO UFFICIO  
RISORSE IDRICHE**

La Ditta Bongiovanni Angela in data 03.04.2006 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.0002 di acqua dal bacino del torrente Armea (rio Tressuolo) in Comune di Ceriana per uso irriguo Pratica n° 254

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****7.06.2006****N. 83**

Comune di Alassio - Variante Integrata al Piano Regolatore Generale con attribuzione ed effetti di Piano Urbanistico Comunale (PUC) - Aggiornamenti approvati contestualmente al Programma Attuativo 2002-2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.04.2004 rettificata con deliberazioni consiliari n. 47 del 18.08.2004 e n. 13 del 22.03.2005.

## II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti l'articolo 50, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 e l'articolo 6, comma 1, dello Statuto;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 04.09.1997, n. 36 e s.m. di disciplina del sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale;

Visto l'art. 43, comma 1 di detta L.R. 36/1997 e s.m. il quale individua e definisce gli aggiornamenti periodici del Piano Urbanistico Comunale;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26.02.1990 e s.m. e i.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento di questa Provincia, approvato con deliberazione Consiliare n. 42 del 28.07.2005.

### **Premesso:**

- che il Comune di Alassio è dotato Variante Integrale al Piano Regolatore Generale con attribuzione di valore ed effetti di Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 22 maggio 2001;
- che il Comune di Alassio approvava con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.04.2004 contestualmente al Programma Attuativo 2002/2004, Aggiornamenti al suddetto Strumento Urbanistico Generale;
- che il Comune di Alassio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12.08.2004 approvava rettifica del Programma Attuativo, comportante altresì rettifica degli Aggiornamenti in oggetto;
- che il Comune di Alassio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.03.2005 approvava ulteriori rettifiche alle precedenti deliberazioni;
- che il Comune medesimo con nota 8354 del 13.04.2005 inviava gli atti relativi a detti Aggiornamenti a questa Provincia per l'esercizio delle funzioni di competenza a termini dell'art. 43, 2° comma, L.R. n. 36/1997;

### **Atteso**

- che in base a detta disposizione di legge le funzioni assegnate alla Provincia consistono nell'eventuale esercizio del potere di annullamento qualora gli aggiornamenti stessi non siano riconducibili a quanto previsto dal comma 1) medesimo art. 43;
- che a termini del 3° comma medesimo articolo, l'annullamento è disposto dal Presidente della Provincia, sentito il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale (CTUP);

### **Considerato**

- che gli Aggiornamenti in argomento consistono essenzialmente in variazioni esorbitanti dalla fattispecie consentita dalla legge per detti aggiornamenti, come meglio esplicitato nel voto del C.T.U.P. n° 617 del 19.05.2006, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Ritenuto** che per le indicate nel succitato Voto del CTUP n. 617 del 19.05.2006, qui integralmente recepito "ob relationem", sia necessario procedere, a termini dell'art. 43, 2° comma, LR n. 36/1997, all'annullamento degli atti relativi gli Aggiornamenti dello Strumento Urbanistico Generale approvati dal Comune di Alassio con deliberazione consiliare n. 24 del 16.04.2004, rettificata successivamente con deliberazioni consiliari n. 47 del 12/08/2004 e n. 13 del 22.3.2005;

## DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, 2° comma, LR n. 36/1997 sono annullati, per i motivi in premessa indicati, gli atti relativi gli Aggiornamenti dello Strumento Urbanistico Generale approvati dal Comune di Alassio con deliberazione consiliare n. 24 del 06.04.2004, rettificata successivamente con provvedimenti consiliari n. 47 del 12.08.004 e n. 13 del 22.03.2005;
2. il presente decreto sarà notificato al Sindaco del Comune di Alassio e reso noto tramite affissione dello stesso all'Albo Pretorio di questa Provincia nonché mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dott. Marco Bertolotto

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA****29.05.2006****N. 3251**

**Rinnovo Licenza annuale per attingimento acqua ad uso irriguo, per due ore al giorno, da un Rio senza nome affluente del torrente Lavanestro in località Pian Gombà del Comune di Savona. Concessionario: Mura Raffaele Fascic. 21/03**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1. Di concedere, salvo i diritti dei terzi, al signor. Mura Raffaele, il rinnovo della licenza annuale di attingimento per derivare da un Rio senza nome, affluente del Torrente Lavanestro in Località Pian Gombà del Comune di Savona, una quantità d'acqua di moduli 0,0005 (l/sec 0,05) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq. 1250 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 36 Mappale 247 del Comune di Savona per due ore al giorno (dalle ore 6,00 alle ore 8,00) e per un anno a decorrere dal 14/06/2006 con le stesse modalità di cui all'Atto Dirigenziale n. 4359 del 14/06/2004.  
- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA****29.05.2006****N. 3266**

**Richiedente: Facchin Gru srl. Domanda intesa ad ottenere la concessione per realizzazione ponte stradale con contestuale sistemazione e messa in sicurezza dell'alveo del torrente Scarincio in località, Canun in Comune di Giustenice.**

**Pratica n. 202/2005 - 013.003.001- id 0500161**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

## DECRETA

Di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i. ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Sig. Facchin Augusto,

Titolare della Società Facchin Gru S.r.l., all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio di norme n. 11069 di repertorio in data 14.04.2006.

- omissis -

## Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA****30.05.2006****N. 3278**

**Richiedente: Sigg. Terrizzano Giovanni Battista Terrizzano Luisa e Terrizzano Francesca - Corso d'acqua Torrente Teiro - Località Comin - Frazione Pero - Comune di Varazze. - Richiesta di Concessione in Sanatoria per la realizzazione di attraversamento con tubazione in polietilene da 1" ancorata al ponte esistente. Concessionari: Sigg. Terrizzano Giovanni Battista, Terrizzano Luisa e Terrizzano Francesca**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

## DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, i Sigg. Terrizzano Giovanni Battista, Terrizzano Luisa e Terrizzano Francesca al mantenimento delle opere in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza nonchè all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni uno a decorrere dalla data del presente provvedimento, alle seguenti condizioni

- omissis -

## Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa



**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

**30.05.2006****N. 3289**

Concessione in Sanatoria per derivare dal Torrente Arroscia e dal Rio Paraone una quantità d'acqua complessiva di Moduli 1,50 (l/sec. 150) ad uso forza motrice e Mod. 0,0922 (l/sec. 9,22) ad uso irriguo nei Comuni di Ortovero ed Onzo.

Pratica N. 36/05 - Identificativo: I0500116

Richiedente: Consorzio Irriguo Paraone Arroscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Omissis -

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n.1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Consorzio Irriguo Paraone Arroscia - Ortovero è concesso in sanatoria di derivare dal:

- Torrente Arroscia Uso Forza Motrice Mod 1,50 (l/sec.150) con completa restituzione al torrente;
  - Torrente Arroscia Uso Irriguo Mod. 0,0646 (litri/sec. 6,46);
  - Rio Paraone Uso Irriguo Mod. 0,0276 (litri/sec. 2,76).
- per irrigare circa ha. 18.44.89 di terreno situati in Comune di Ortovero ed in Comune di Onzo.

2. la suddetta concessione e accordata per Anni Trenta successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11097 di repertorio in data 24.05.2006 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 12 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

- Omissis -

Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –  
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA  
DELLA SPEZIA**

**31.05.2006****N. 235**

Pratica: 4616 corso d'acqua: Torrente Cappelletto autorizzazione al fini idraulici e demaniali relativa alla posa in opera di una condotta gas metano a media pressione in attraversamento al Fosso Cappelletto, da via Valdellora a via Antoniana, nel comune della Spezia. Ditta: Acam Gas s.p.a pratica n. 4616. Ditta: Acam Gas s.p.a

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Acam Gas S.p.A, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla posa di una condotta gas metano media pressione in attraversamento al Fosso Cappelletto, nel tratto da Via Valdellora a Via Antoniana, nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE  
Ing. Giotto Mancini

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –  
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA  
DELLA SPEZIA**

**5.06.2006**

**N. 243**

Pratica n. 5014 Corso d'acqua: Torrente Isolone autorizzazione al fini idraulici e demaniali per mantenere in sanatoria un attraversamento del torrente Isolone con tubazione idrica, nel comune di Sarzana. Pratica N. 5014. Ditta: Pellistri Luciana e Duranti Tullio

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Pellistri Luciana e Duranti Tullio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al mantenimento in sanatoria di un attraversamento del Torrente Isolone con tubazione idrica a servizio del fabbricato sito in Via Fontananera, nel Comune di Sarzana, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE  
Ing. Giotto Mancini

---

---

**PROVINCIA DELLA SPEZIA  
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1250/DER. La Ditta Consorzio Chiazzi ha presentato domanda, protocollata in data 27.07.2005, per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica allegata, moduli medi 0,0054 (l./sec. 0,54) di acqua, ad uso irriguo, dal Fosso Taverno, nella località Pignona in comune di Sesta Godano. La Spezia, 23.05.2006

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA  
OSPEDALE SANTA CORONA**  
Via XXV Aprile, 38 - 17027 Pietra Ligure (SV)  
C.F. P.IVA 01096830094

Ai sensi dell'art. 33 L.R. 08/02/1995 n.10, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio di Esercizio 2004 approvato dalla Giunta Regionale della Liguria con deliberazione n. 551 del 05.06.2006

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

in unità di Euro

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>58.829.399</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
SCORTE	2.960.394
CREDITI	35.706.041
ATT. FIN. NON COST. IMM.	134
DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.585.100
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOL. (B)</b>	<b>44.251.669</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>14.247</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>103.095.315</b>
CONTI D'ORDINE	10.970.077

**PASSIVO**

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>47.938.176</b>
<b>B) FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>739.000</b>
<b>C) TRATT. FINE RAPP. SUMAI</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>54.418.139</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>103.095.315</b>
CONTI D'ORDINE	10.970.077

## CONTO ECONOMICO

	in unità di Euro
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1) Contributi c/esercizio	15.164.134
2) Proventi per prestaz. sanitarie	86.409.949
3) Compartecipaz. alla spesa sanit. per prestaz. sanit.	1.656.266
4) Altri ricavi e proventi della gestione ordinaria	610.319
5) Incremento di immobil. per lavori interni	0
6) Utilizzo fondi accantonati	3.526.079
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>107.366.747</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
7) Acquisti di beni di consumo	23.458.320
8) Manutenzioni e riparazioni	2.442.598
9) Costi per prest. di servizi san. e s. san.	6.453.338
10) Costi per iniziative programmatiche	420.747
11) Godimento di beni di terzi	1.774.685
12) Costo del personale	66.268.389
13) Spese amministrative e generali	4.748.499
14) Servizi appaltati	3.651.754
15) Ammortamenti e svalutazioni	3.424.754
16) Accantonamenti	4.721.179
17) Oneri diversi di gestione	4.185.482
18) Variazione delle rimanenze	1.048.309
<b>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>122.598.057</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-15.231.310</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
19) Proventi finanziari	434
20) Oneri finanziari	478.427
<b>TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZ. (19-20)</b>	<b>-477.993</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-13.696</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-15.722.999</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>99.103</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-15.822.099</b>

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Flavio Neirotti